

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai sensi Legge 26 ottobre 1995 n°447 e decreti attuativi, Legge Regionale Lombardia del 10 agosto 2001 n°13 e seguenti delibere di attuazione della Giunta Regionale

Periodo di redazione: settembre 2014

Redattore:

Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale Ing. Edoardo Piana – Tecnico competente in acustica ambientale

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
1.3.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LIMITI	4
1.3.1.		
1.4.	SANZIONI	
2.	NORME DI ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE	
	ZA	11
2.1.	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	11
2.2.	RICORSI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI	11
2.3.	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	13
2.3.1.		
2.3.2.	Modalità di redazione	14
2.4.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	
2.4.1.	000	
2.4.2.	17FOCULATE CA FECULATION	
2.5.	DEROGHE AI LIMITI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	
2.5.1.	8	
2.6.	DEROGHE AUTOMATICHE	18
2.6.1.	T	10
2.6.2.	oraneo e altre attività simili	
2.6.3.	1	1)
	lica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere	19
2.6.4.	Allarmi antifurto	20
2.6.5.		
2.7.	DEROGHE NON AUTOMATICHE: REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI ATT	
	RANEE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI	
2.7.1. 2.7.2.	Autorizzazione in deroga	
	Spettacoli, manifestazioni, attività rumorose a carattere temporaneo,	2 1
	o mobile ovvero all'aperto	24
2.7.4.	Intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive,	
	li privati, bar, ristoranti ed assimilati, svolti a supporto dell'attività principale autorizzata	
2.7.5. 2.7.6.	Cantieri edili, cantieri stradali ed assimilabili Ordinanze	
2.7.7.		
2.8.	NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MOTORISTICHE DI AUTODROMI,	
	STICHE E PER ATTIVITÀ SPORTIVE	
2.9.	NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SO	NORE
	OGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUB	
	YI	
2.10.	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	30

	Z.11.	NORME PARTICOLARI	
	2.12.	COMPETENZE NELLE VARIE PRATICHE	32
	2.12.1.	Amministrative	32
	2.12.2.	Valutazioni tecnico strumentali	32
3.		MODULISTICA	32

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di indicare le procedure da adottatere sul territorio del Comune di Lonato del Garda per la gestione dell'inquinamento acustico. Sono inoltre riportati i fac-simile per le varie richieste che i Cittadini possono rivolgere al Comune, nonché le procedure che riguardano la gestione di eventuali controversie dovute a disturbo da rumore.

1.2. Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento, unitamente alla definizione delle zone indicate nelle tavole della classificazione acustica, intende disciplinare i seguenti ambiti:

- il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico (limitatamente all'aspetto legato all'inquinamento acustico);
- la concessione di autorizzazioni normali e in deroga;
- i rapporti tra l'Amministrazione, i privati cittadini e le aziende;
- le modalità di accesso alle informazioni contenute nella classificazione acustica.

1.3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LIMITI

La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995 n°447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, e dalla Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001, Norme in materia di inquinamento acustico. Queste leggi sono state seguite da un nutrito numero di decreti che regolamentano alcuni specifici argomenti come previsto dalle leggi stesse; ad oggi il quadro normativo è praticamente completo.

Tra i vari decreti attuativi alcuni in particolare riguardano direttamente la stesura del presente regolamento:

- DPCM 14.11.1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DM 16.03.1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- LR 10.08.2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- DGR (Lombardia) 08.03.2002 n°7/8313: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"
- DGR (Lombardia) 12.07.2002: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- DPR 30.03.2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"
- DPR 03.04.2001 n° 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della *L. 26 ottobre 1995, n. 447*"
- DPCM 16.04.1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- DPCM 05.11.1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

I testi delle normative sopra riportate costituiscono la base del presente regolamento, ognuno per il suo ambito specifico. Di seguito si riportano solo alcune indicazioni fondamentali estratte dalle varie normative.

1.3.1. Riferimenti legislativi per la redazione della classificazione acustica

La redazione della classificazione acustica viene introdotta dal DPCM 01.03.1991 e successivamente dalla legge quadro n°447/95, ed è in capo ai Comuni; in tale sede il legislatore indica solo i compiti del Comune, senza entrare nel dettaglio della redazione del documento, per la cui compilazione vengono date indicazioni in alcuni decreti attuativi e soprattutto in specifiche leggi regionali.

Il primo decreto che riguarda direttamente la redazione della classificazione acustica è il DPCM del 14.11.1997; tale decreto è fondamentale in quanto riporta nel dettaglio la descrizione delle sei classi di riferimento in cui va diviso il territorio, le definizioni dei periodi di riferimento, e i limiti del livello sonoro per ognuna delle classi.

Le zone di riferimento per la suddivisione del territorio comunale sono le seguenti (Tabella A DPCM 14.11.1997):

Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Di seguito si riportano le tabelle con i limiti di riferimento per le varie zone, suddivisi in limiti di emissione, immissione e qualità.

I limiti di emissione si riferiscono al valore del livello di pressione sonora che le sorgenti devono rispettare al confine dell'attività produttiva o presso il confine dei ricettori per effetto della loro sola potenza sonora. Va quindi sottratto energeticamente dal livello equivalente del rumore ambientale il contributo del rumore residuo.

I limiti di immissione si riferiscono invece all'insieme delle sorgenti che forniscono un contributo presso una determinata posizione di misura collocata all'esterno degli ambienti abitativi. Le immissioni sono pertanto dovute alla somma energetica delle emissioni e del rumore residuo.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)									
(Tabella B – DPCM 14.11.1997)									
Classe	DEFINIZIONE	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)						
Ι	aree particolarmente protette	45	35						
II	aree prevalentemente residenziali	50	40						
III	aree di tipo misto	55	45						
IV	aree di intensa attività umana	60	50						
V	aree prevalentemente industriali	65	55						
VI	aree esclusivamente industriali	65	65						

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)									
(Tabella C – DPCM 14.11.1997)									
Classe	DEFINIZIONE	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)						
Ι	aree particolarmente protette	50	40						
II	aree prevalentemente residenziali	55	45						
III	aree di tipo misto	60	50						
IV	aree di intensa attività umana	65	55						
V	aree prevalentemente industriali	70	60						
VI	aree esclusivamente industriali	70	70						

Valori di qualità I ag in dP(A)											
Valori di qualità - Leq in dB(A)											
(Tabella D – DPCM 14.11.1997)											
		т 1.	т, .,								
Classe	DEFINIZIONE	Limite diurno	Limite notturno								
		(06:00÷ 22:00)	$(22:00 \div 06:00)$								
Ι	aree particolarmente protette	47	37								
II	aree prevalentemente residenziali	52	42								
III	aree di tipo misto	57	47								
IV	aree di intensa attività umana	62	52								
V	aree prevalentemente industriali	67	57								
VI	aree esclusivamente industriali	70	70								

Si nota che il decreto prevede l'esistenza di tre limiti per ognuna delle classi di territorio:

- <u>Limite di immissione assoluto</u>: il valore di rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti sonore presenti in un'area. In pratica viene normalmente considerato come il valore massimo che si può riscontrare in corrispondenza di un ricettore, al di fuori degli ambienti abitativi.
- <u>Limite di emissione</u>: questo limite è riferito a sorgenti fisse o mobili, deve essere verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. L'applicazione di questo limite è in alcuni casi controversa in quanto esistono differenze di opinione sulla definizione del punto in cui effettivamente devono essere effettuate le misure.
- <u>Valori di qualità</u>: sono definiti i valori da raggiungere nel breve o nel medio periodo.

Oltre a queste categorie di limiti esistono anche i limiti di attenzione e i limiti differenziali:

- <u>Limiti di attenzione</u>: sono i limiti che rendono necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico; sono pari ai limiti di immissione +10dB(A) se riferiti ad un'ora, +5dB(A) sul lungo periodo.
- <u>Limiti differenziali</u>: limitano l'incremento di rumore apportato da una sorgente rispetto al livello sonoro residuo (misurato a sorgente specifica disattivata). Non sono applicabili in aree classificate in zona VI: aree esclusivamente industriali. I limiti differenziali sono +3 dB durante il periodo notturno e +5 dB durante il periodo diurno. I valori differenziali devono essere sempre valutati all'interno degli ambienti abitativi.

1.4. SANZIONI

Le sanzioni amministrative, sono fornite dall'art.10 della legge 447/95, che viene qui di seguito integralmente riportato:

- "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
- 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
- (comma così modificato dall'art. 11 della legge 25 giugno 1999, n. 205 sulla depenalizzazione)
- 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

- 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
- 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente."

2. NORME DI ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.1. Accesso alle informazioni

I privati che necessitano di informazioni dettagliate sui limiti in vigore presso singole aree del territorio possono richiedere copia parziale delle tavole della classificazione presso l'ufficio tecnico comunale, durante gli orari di apertura al pubblico. La copia verrà fornita:

- a pagamento qualora venga richiesta in formato cartaceo
- gratuitamente qualora venga richiesta in formato digitale.

Per la richiesta deve essere utilizzato l'apposito modulo allegato al presente regolamento – MODELLO A.

Il formato digitale sarà comunque scaricabile gratuitamente anche sul sito Web del Comune.

2.2. RICORSI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI

Il privato cittadino, o qualunque altro soggetto, che volesse ricorrere contro il disturbo arrecato da attività produttive, o comunque da altre sorgenti che rientrano nel campo di applicazione della classificazione acustica, può utilizzare il MODELLO B allegato al presente regolamento. È ammesso il ricorso di più soggetti in forma congiunta. Nel caso di ricorso in forma congiunta è comunque necessaria una breve descrizione del tipo di disturbo rilevato da parte di ognuno dei ricorrenti.

A seguito del ricorso, il Comune nomina un responsabile del procedimento (generalmente un tecnico comunale) cui fare riferimento o in alternativa un proprio tecnico acustico di fiducia, che si occuperà della gestione del procedimento stesso. Il Comune attuerà in prima battuta un intervento di mediazione tra i soggetti interessati. Qualora non sia possibile arrivare ad una soluzione condivisa dalle parti, il Comune richiederà formalmente l'intervento dell' A.R.P.A. per le misurazioni strumentali e le conseguenti valutazioni. In questo caso verrà effettuata contestualmente la comunicazione ufficiale di inizio del procedimento amministrativo al presunto disturbante

(MODELLO C). Il titolare della sorgente sonora ha diritto a prendere visione degli incartamenti del procedimento (salvo quanto previsto dalle norme inerenti la riservatezza degli atti e dall'art.24 della legge 241/90); inoltre può presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione delle memorie scritte che l'amministrazione è tenuta a tenere in considerazione. Nel caso in cui il titolare della sorgente voglia richiedere interventi tecnici o simili ha diritto a una proroga di ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione, previa comunicazione all'ufficio Comunale competente (la documentazione deve comunque giungere agli uffici comunali entro 30 giorni).

Nel caso in cui le verifiche dell'A.R.P.A. evidenzino il mancato rispetto dei limiti indicati nella classificazione acustica, il Comune provvede a emanare apposita ordinanza per la soluzione della situazione di disturbo, secondo i termini di legge.

Se le misure di A.R.P.A. non vengono effettuate entro 180 giorni dalla richiesta di intervento del Comune e la situazione di disturbo sia palese e tale da richiedere intervento immediato, il Comune può emettere un'ordinanza nei confronti del disturbante, al fine di riportare sotto controllo la situazione, fino all'intervento dell'A.R.P.A.

Le modalità di effettuazione delle misure da parte di A.R.P.A. sono a discrezione del personale tecnico incaricato. È a giudizio del Comune, sentito il personale A.R.P.A. e i ricorrenti, ammettere durante l'esecuzione delle misure la presenza di un consulente tecnico del disturbante.

Su richiesta o indicazione del tecnico A.R.P.A. può essere presente alle misure un incaricato del Comune di Lonato del Garda (addetto all'Ufficio Tecnico o personale della Polizia Municipale).

2.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

2.3.1. Soggetti interessati

La redazione della valutazione previsionale di impatto acustico è obbligatoria all'atto della richiesta del permesso di costruire, in occasione della realizzazione, modifica o ampliamento delle seguenti tipologie di nuovi insediamenti potenzialmente disturbanti dal punto di vista acustico:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strada di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti palesemente rumorosi, come ad esempio impianti in grado di superare i limiti imposti dal DPCM 16/04/1999 n.215;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

La valutazione previsionale di impatto acustico è inoltre obbligatoria come integrazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire o alla variazione di destinazione d'uso di un'area che appartenga alle seguenti categorie:

- g) impianti o insediamenti di attività produttive;
- h) impianti o insediamenti di attività sportive o ricreative;
- i) insediamenti di servizi commerciali polifunzionali.

Per la categoria g) la documentazione di valutazione di impatto acustico è necessaria anche per il rilascio di licenza per autorizzazione all'esercizio (nel caso non siano intercorse variazioni rispetto a una precedente domanda di

permesso di costruire si può far riferimento alla documentazione che accompagnava la stessa).

Una volta realizzata l'opera, alla valutazione previsionale di impatto acustico dovrà seguire una documentazione di valutazione di impatto acustico, che dovrà essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare attraverso una serie di misurazioni sperimentali il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica. Qualora i limiti non venissero rispettati, il legale rappresentante dell'Attività si impegna a ricondurre ridurre le emissioni a valori accettabili attraverso opportune opere di bonifica acustica.

2.3.2. Modalità di redazione

Per la presentazione della valutazione di impatto acustico, al fine di snellire le procedure comunali, deve essere compilato il MODELLO D a carico del titolare dell'attività, o soggetto equivalente, cui va allegata la relazione tecnica previsionale, redatta secondo le indicazioni del regolamento approvato con delibera giunta Regione Lombardia n. VII/8313 dell'8 marzo 2002, recante "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". Il documento deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Della relazione tecnica deve essere fornito l'originale e almeno una copia siglata dal Tecnico Competente o verificata dal Responsabile Comunale del Servizio competente.

Nel caso la valutazione indichi il rispetto della classificazione solo dopo interventi di mitigazione acustica, tali interventi devono essere minuziosamente descritti nella relazione acustica.

Solo nel caso di attività con palese assenza di qualunque tipo di sorgente sonora significativa si può ricorrere ad una procedura semplificata; resta comunque necessaria la compilazione del MODELLO E.

Per la redazione di valutazioni di impatto acustico di strutture comunali il Comune dà incarico della redazione a un tecnico competente, nei modi previsti dalla legge.

2.4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

2.4.1. Soggetti interessati

Per la realizzazione di alcune strutture è necessario fornire, all'atto del rilascio del permesso di costruire, una valutazione previsionale del clima acustico. In questo caso l'ottica è quella di verificare che il luogo in cui si sta per realizzare l'opera sia adeguatamente silenziosa per ospitarla.

Le strutture per cui è necessaria tale documentazione sono le seguenti:

- a) Scuole o asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani di superficie sufficiente a rendere ragionevole una separazione dalle aree circostanti, generalmente almeno 500m²;
- e) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- f) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità delle seguenti infrastrutture: strade di categoria A, B, C, D, E, F, (vengono inserite le tipologie di strada per dare indicazioni nel caso della costruzione di nuove infrastrutture prima dell'aggiornamento del presente regolamento);
- g) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di (le seguenti situazioni sono riportate per conformità con la normativa nazionale, nonostante al momento della redazione del presente regolamento l'unica fra le categorie che verranno descritte effettivamente presente sul territorio sia la 4):

- 1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- 2. discoteche;
- 3. circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- 4. impianti sportivi e ricreativi;
- 5. ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) Variazioni nell'uso di un edificio (o di un'area) che lo portino a rientrare in una delle precedenti categorie.

NOTA: per realizzati in prossimità si intende:

- insediamenti confinanti
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 100 metri da attività artigianali non attive durante il periodo notturno o da strade interne al paese (tipo D,E,F)
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 200 metri da attività artigianali attive durante il periodo notturno, attività industriali, o da strade principali (tipo A,B,C)

2.4.2. Modalità di redazione

Lo studio previsionale del clima acustico deve essere consegnato al momento della richiesta di permesso di costruire.

Per la presentazione dello studio, al fine di accelerare le procedure Comunali, è necessaria la compilazione del MODELLO F da parte del richiedente il permesso di costruire o soggetto equivalente. Al MODELLO F deve essere allegata una relazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente almeno quanto richiesto dall' art. 6 del regolamento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" allegato alla Delibera Giunta Regione Lombardia n° VII/8313 del 08.03.2002.

Il richiedente può allegare altre informazioni che ritenga significative.

Della relazione tecnica deve essere fornito originale e almeno una copia conforme, siglata dal Tecnico Competente o verificata dal Responsabile Comunale del Servizio competente.

A tale procedura possono derogare gli interventi a carico del Comune per i quali l'Amministrazione, dopo attenta valutazione delle caratteristiche dell'opera in progetto e del territorio interessato, si riserva di rilasciare il permesso di costruire sulla base dei dettami del piano di classificazione acustica vigente.

2.5. DEROGHE AI LIMITI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.5.1. Criteri generali

La legislazione prevede un trattamento particolare per attività temporanee, in particolare manifestazioni culturali, religiose o cantieri di lavoro. Queste tipologie di attività possono richiedere una deroga al rispetto dei limiti imposti della classificazione acustica.

Scopo di questa parte del regolamento è identificare esattamente le attività che possono usufruire di tale deroga e, per le attività culturali, le aree in cui possono essere svolte. In questo titolo non rientrano attività stagionali, che vengono assimilate a quelli normali.

Il Comune di Lonato del Garda prevede due tipi di autorizzazione in deroga:

- autorizzazione automatica;
- autorizzazione con parere del Comune.

L'autorizzazione automatica viene concessa senza alcuna richiesta specifica e non necessita di alcun intervento da parte del Comune di Lonato del Garda, fatte salve esigenze legate all'ordine pubblico o altre normative. Tale autorizzazione si applica solo alle attività per cui è espressamente definita nei paragrafi seguenti: 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3; decade se in qualunque momento l'attività perda le caratteristiche indicate.

Scopo di questa autorizzazione è di permettere lo svolgimento di normali attività che si ritengono comunque non disturbanti o necessarie alla comunità.

Per le altre autorizzazioni che richiedano il parere del Comune (Sezione 2.7), deve essere presentata richiesta sull'apposito modello (G) che viene protocollata dagli uffici comunali.

La richiesta va presentata con congruo anticipo per permettere al Comune di prendere atto della richiesta e eventualmente raccogliere le necessarie informazioni (normalmente almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività).

La decisione sulla concessione dell'autorizzazione spetta al Comune, che può eventualmente concederla con limitazioni e prescrizioni.

2.6. DEROGHE AUTOMATICHE

2.6.1. Manifestazioni sportive, culturali e religiose, spettacoli a carattere temporaneo e altre attività simili

Tra le attività che rientrano in questo titolo le seguenti sono autorizzate automaticamente senza la necessità di specifica richiesta al Comune:

- a) manifestazioni religiose legate al culto;
- b) mercato settimanale;
- c) Fiera Regionale di Lonato del Garda;
- d) attività di vendita ambulante senza utilizzo di impianti rumorosi con meno di 10 addetti totali, solo se lo svolgimento è limitato al periodo diurno ridotto all'orario 10.00 12.00 e 16.30 18.00;
- e) attività didattiche e manifestazioni sportive organizzate dalle strutture scolastiche, che si svolgono durante il periodo diurno (08.00 22.00);
- f) attività agricole con durata in una singola area inferiore ai 5 giorni lavorativi (i titolari devono comunque cercare di ridurre al minimo indispensabile le operazioni da svolgersi nel periodo notturno "22.00 – 06.00");
- g) attività culturali senza impegno di sorgenti sonore (mostre e simili);

h) attività di raccolta rifiuti o altri servizi essenziali (deve comunque essere fatto il possibile per ridurre al minimo il disturbo arrecato a terzi);

Naturalmente queste attività devono comunque rispettare le disposizioni di ordine pubblico e sono fatti salvi i diritti di terzi.

L'autorizzazione permette il superamento dei limiti della classificazione acustica e la non applicabilità del criterio differenziale per l'area interessata, fatte salve le necessità di ordine pubblico.

Nel caso il Comune sia tra gli organizzatori di una manifestazione l'ufficio che si occupa della gestione sente il parere dell'Ufficio Ecologia per le eventuali prescrizioni di orario.

L'autorizzazione in deroga automatica comprende anche le attività di preparazione necessarie allo svolgimento dell'attività, che devono essere svolte nel periodo diurno e limitare al minimo il disturbo in particolare verso ricettori particolarmente sensibili (come ad esempio edifici scolastici).

2.6.2. Attività produttive e cantieri di lavoro

Tra le attività cantieristiche e lavorative temporanee, in ambiente esterno, da svolgersi sul territorio del Comune di Lonato del Garda si stabilisce che le seguenti hanno diritto ad autorizzazione automatica:

- a) Lavori agricoli con durata continuativa inferiore a 5 giorni, in una sola area, effettuati in presenza di personale;
- b) Lavori agricoli svolti in assenza di personale (irrigazioni e lavorazioni simili);
- c) Cantieri edili, di lavoro stradale o altri istituiti da privati o enti pubblici per cause urgenti, quali la rimozione di strutture pericolose o altre situazioni di rischio;
- d) Cantieri di lavoro nel settore edile, stradale o per impianti civili, che non richiedano la nomina di un Coordinatore per la progettazione, solo in relazione alla lettera A del comma 3 art. 3 del Decreto Legislativo n°494/1996 (praticamente durata prevista del cantiere inferiore a 200 uomini giorno);

e) Lavori di rilevamento o simili che non comportino l'uso di sorgenti sonore.

In particolare, le attività rumorose di cantiere (demolizioni, uso di attrezzatura a motore, ecc.) sono consentite nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 22:00 ovvero dalle 9:00 nelle giornate festive. Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre il divieto si attua anche nella fascia oraria tra le 12.30 e le 15.30. Resta a carico del responsabile dei lavori limitare al minimo indispensabile il disturbo arrecato ai ricettori che si trovano nei pressi della zona di lavoro. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni di ordine pubblico.

Nel caso in cui tra i committenti dei lavori figuri il Comune di Lonato del Garda, la pratica di rilascio dell'autorizzazione viene gestita dall'ufficio tecnico, che la presenta comunque al Comune.

Durante tutte le lavorazioni è fatto obbligo alla direzione lavori di utilizzare tutte le precauzioni ragionevolmente possibili per ridurre le emissioni sonore, in particolare se le operazioni vengono svolte nei pressi di recettori particolarmente sensibili (edifici scolastici, centro storico, aree cimiteriali, ecc.).

2.6.3. Attività di protezione civile, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere

Le attività che rientrano in questo punto non necessitano di alcuna autorizzazione.

Fra queste attività ci sono anche quelle relative ai cantieri edili o stradali, da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, acqua potabile, fognature, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, è concessa autorizzazione tacita in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2.6.4. Allarmi Antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto installati a tutela di civili abitazioni, insediamenti produttivi, attività di servizio, attività commerciali, pubblici esercizi, veicoli, devono essere dotati di dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti; il riarmo del sistema deve essere eseguito manualmente.

2.6.5. Cannoncini Anti-Volatili

L'uso in deroga ai limiti di emissione acustica previsti dalla vigente normativa per i dispositivi di dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ai fini della protezione delle produzioni agricole, è consentita dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con cadenza di sparo non minore di 6 minuti e ad una distanza non minore di metri 100 dalle abitazioni.

2.7. DEROGHE NON AUTOMATICHE: REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI

Campo di applicazione

Il regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico relativamente alle attività temporanee di seguito individuate:

- cantieri edili ed assimilabili;
- cantieri stradali ed assimilabili;
- manifestazioni quali spettacoli, sagre, feste paesane, mostre, fiere, luna park ed assimilabili, svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- concerti in luogo pubblico o aperto al pubblico non destinati specificatamente a tale attività (sono esclusi teatri, auditorium, discoteche, etc);
- cinema all'aperto;
- intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti ed assimilati, svolti a supporto dell'attività principale autorizzata;
- pubblicità fonica;
- l'utilizzazione di macchine per l'esecuzione di lavori di giardinaggio;
- l'uso di macchine ed attrezzature agricole per l'esecuzione dei lavori del terreno, di manutenzione e di operazioni colturali inerenti la conduzione e coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali;
- l'uso di cannoncini anti volatili;
- antifurto.

Le richieste di autorizzazione in deroga devono essere presentate tramite il Modello G, corredato eventualmente da altra documentazione, come di seguito specificato.

2.7.1 - Definizioni

Attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legati ad ubicazioni variabili provvisorie.

2.7.2 - Autorizzazione in deroga

- 1. Il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla vigente normativa in materia, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Le manifestazioni svolte in deroga, quando organizzate nell'ambito della stessa area, devono essere opportunamente distanziate tra loro nel tempo.
- 2. All'interno delle fasce orarie specificate per ciascuna tipologia di attività rumorosa, i limiti di emissione autorizzabili in deroga non devono eccedere (in facciata dell'edificio esposto) salvo adeguata motivazione, 70 dB(A) in periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00), 60 dB(A) in periodo notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00).

La deroga prevede la non applicabilità del criterio differenziale.

- 3. Il provvedimento di autorizzazione deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo la molestia a terzi oltre ai limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
- 4. Non sono concesse deroghe alle attività svolte in aree collocate nel raggio di 50 metri dagli edifici scolastici quando concomitanti con l'orario di svolgimento delle lezioni.

2.7.3 - Spettacoli, manifestazioni, attività rumorose a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto

1. Gli spettacoli, le manifestazioni, le attività rumorose a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (compresi concerti, sagre, feste paesane, mostre, fiere, luna park, cinema all'aperto ed assimilabili) sono soggetti a preventiva comunicazione al Sindaco, da inoltrare almeno 30 giorni prima della data di inizio, corredata da un elenco di tutti gli accorgimenti

tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo. La manifestazione si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dal Sindaco (silenzio assenso) entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta; resta salva la facoltà di rilascio successivo da parte del Sindaco dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

- 2. Se per le attività di cui al comma 1 il soggetto interessato prevede il superamento dei limiti acustici fissati per la zona stessa, il Sindaco, su specifica istanza, può concedere autorizzazione in deroga. Non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno all'interno della stessa area, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro. Non si applicano il limite differenziale e le penalizzazioni previste per la presenza di componenti tonali, componenti tonali in bassa frequenza, componenti impulsive.
- 3. La richiesta di autorizzazione in deroga di cui al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività; alla richiesta deve essere allegata una relazione descrittiva, riportante le seguenti informazioni:
 - durata della manifestazione e la sua articolazione temporale;
 - elenco delle macchine e degli impianti che saranno utilizzati;
 - una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso della manifestazione e loro durata nel tempo con riferimento alle singole attività;

 specificazione dei limiti in deroga richiesti e loro motivazione, per ognuna delle attività previste.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti, agli orari fissati, entro 25 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.

- 4. La relazione descrittiva di cui al comma 3 deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi delle norme vigenti se è verificata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - l'area interessata dalla manifestazione è diversa dalle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale per lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni, attività rumorose carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto;
 - la manifestazione si estende su tre o più giornate;
 - l'orario previsto di fine manifestazione (compreso il deflusso di pubblico) eccede le ore 24.00.

Articolo 2.7.4 - Intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti ed assimilati, svolti a supporto dell'attività principale autorizzata

- 1. Le attività quali intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti ed assimilati, svolti a supporto dell'attività principale autorizzata sono considerate a carattere temporaneo quando non esercitate per più di 20 giornate annue e con una frequenza settimanale non superiore a 2 giorni.
- 2. A tali attività si applicano le stesse prescrizioni previste per gli spettacoli, le manifestazioni e le attività rumorose a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto.

Articolo 2.7.5 - Cantieri edili, cantieri stradali ed assimilabili

1. Per l'utilizzazione di macchine o attrezzature definite rumorose dal Regolamento di Polizia Urbana per attività di cantieri edili, stradali o assimilabili dovrà essere richiesta dall'interessato autorizzazione al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attrezzature definite rumorose dal Regolamento di Polizia Urbana sono le seguenti: taglia-asfalto a disco, sega a disco, martello demolitore e picconatore, compressore, trapano, perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico), scarificatore, motosega, tosaerba con motore a scoppio, autobetoniera, betoniera, autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali, rullo compressore, escavatore, pala meccanica.

- 2. L'attivazione di macchine o attrezzature rumorose per attività di cantieri edili, stradali o assimilabili dovrà svolgersi dalle ore 8.00 alle 22.00, ovvero dalle 9.00 nei giorni festivi. Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, il divieto si applica anche nella fascia oraria fra le 12.30 e le 15.30, salvo deroga motivata; le macchine e gli impianti dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso i soggetti che possano essere disturbati; per l'uso di attrezzature manuali, non specificatamente regolamentato dalla normativa nazionale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e comportamenti tali da minimizzare l'emissione sonora derivante dal loro uso.
- 3. Se per le attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto interessato prevede il superamento dei limiti acustici fissati per la zona stessa, il Sindaco, su specifica istanza, può concedere autorizzazione in deroga. Non si applicano il limite differenziale e le penalizzazioni previste per la presenza di componenti tonali, componenti tonali in bassa frequenza, componenti impulsive.
- 4. La richiesta di autorizzazione in deroga di cui al comma 3 (si veda allegato 3) deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività; alla richiesta deve essere allegata una relazione descrittiva, riportante le seguenti informazioni:
 - durata del cantiere e sua articolazione temporale;

- elenco delle macchine e degli impianti che saranno utilizzati, specificando quelli per i quali la normativa nazionale prevede l'obbligo della certificazione acustica (D.Lgs. 262/2002);
- una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso delle attività e loro durata nel tempo;
- specificazione dei limiti in deroga richiesti e loro motivazione, per ognuna delle attività previste.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti, agli orari fissati, entro 25 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.

5. La relazione descrittiva di cui al comma 4 deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso di cantieri edili di piccole dimensioni, ossia per attività di manutenzione straordinaria.

Articolo 2.7.6 - Ordinanze

- 1. Il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, può disporre con ordinanza motivata particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni acustiche per le attività di cui al presente regolamento.
- 2. Il Sindaco può inoltre disporre con ordinanza motivata limiti di orario e di emissione per l'esercizio di attività rumorose temporanee non specificatamente considerate nel presente regolamento.

2.7.7 - Modalità tecniche di misurazione

Le misurazioni dovranno essere eseguite conformemente alle norme tecniche vigenti in materia (Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico").

<u>Tempi di misura</u>. Il tempo di misura minimo deve essere pari ad almeno 15 minuti, ad eccezione dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, per i quali il tempo di misura deve essere portato a 30 minuti.

<u>Limiti di emissione.</u> I limiti di emissione in deroga devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Il parametro di valutazione e di riferimento per i limiti di emissione riportati nel presente regolamento è costituito dal *livello equivalente di pressione sonora ponderato A*, come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".

2.8. NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MOTORISTICHE DI AUTODROMI, PISTE MOTORISTICHE E PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Le attività motoristiche sono soggette al rispetto dei limiti previsti dal Comune attraverso la classificazione acustica del proprio territorio. Non trova invece applicazione il criterio differenziale di immissione.

Il DPR n.304 del 2001 stabilisce ulteriori limiti di immissione sonora al di fuori del sedime di svolgimento delle attività motoristiche, in particolare:

- a) per i nuovi autodromi:
 - 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle 6 alle 22;
- 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle 22 alle 6; *b*) per autodromi esistenti:
 - 70 dB(A) Leq valutato dalle 9 alle 18,30;
 - 60 dB(A) Leq valutato dalle 18,30 alle 22 e dalle 6 alle 9;
 - 50 dB(A) Leg valutato dalle 22 alle 6;

Le attività motoristiche devono svolgersi tra le 9 e le 18.30, con almeno un'ora di sospensione tra le 12 e le 15.30. In caso di particolari esigenze il Comune può consentire lo svolgimento delle attività in deroga, sentiti i Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite sopra indicati. Al fine di verificare la rispondenza a tali limiti e di valutare la richiesta di concessione di deroga, il Comune richiede ai gestori delle attività l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle medesime. I gestori sono tenuti ad ottemperare alla richiesta, e conservare la corrispondente documentazione per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono inoltre ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

2.9. NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

Nei locali, come ad esempio le discoteche, i pub, i cinematografi, o qualunque altra attività che preveda l'uso di sorgenti sonore amplificate o di musica dal vivo che possono potenzialmente superare i limiti di 95 dB(A) di LAeq a centro pista e di 102 dB(A) di LASmax, il gestore o il legale rappresentante devono provvedere a produrre una relazione firmata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti del DPCM n.215 del 1999. Tale relazione andrà consegnata in Comune contestualmente alla richiesta di inizio attività o qualora vengano apportate modifche sostanziali all'impianto elettroacustico di diffusione sonora.

Nel caso in cui i livelli di pressione sonora sopracitati non possano essere raggiunti dall'impianto allora si può prevedere un'autocertificazione redatta e firmata dal titolare del locale o dal responsabile.

2.10. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I progetti relativi a interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997. Non rientrano in questa categoria le opere che non comportino modifiche strutturali (es. modifiche sostanziali a strutture portanti e/o solette).

Le valutazioni sui requisiti acustici degli edifici relative alle richieste di permesso di costruire di nuovi impianti o edifici produttivi devono essere tenute in considerazione nella Valutazione di Impatto Acustico o ad essa allegate. Per la costruzione di nuovi edifici residenziali o assimilabili deve essere valutato il rispetto delle caratteristiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997 a carico del progettista.

In attesa della definizione da parte della Regione Lombardia di quanto disposto all'articolo 7 della legge Regionale n° 13 del 01 agosto 2001, in particolare al comma 5, il Comune di Lonato del Garda assume di richiedere all'atto del rilascio del permesso di costruire:

- per opere soggette a valutazione di clima acustico la compilazione dell'apposito modello che già contiene i riferimenti necessari e la presentazione degli allegati ivi indicati;
- per opere non soggette a valutazione del clima acustico la compilazione del MODELLO H, da parte del progettista o soggetto assimilabile.

2.11. NORME PARTICOLARI

Al fine di semplificare la gestione del disturbo da rumore anche in situazioni che non rientrano nel campo di applicazione della legge 447/95 il Comune di Lonato del Garda introduce le seguenti disposizioni nel presente Regolamento Comunale.

È vietata l'effettuazione di attività estremamente rumorose con l'utilizzo di mezzi meccanici e durata complessiva superiore a 10 minuti anche da parte di privati cittadini nei seguenti periodi:

- dal 01 novembre al 31 marzo: durante il periodo notturno; durante i giorni festivi dalle ore 06:00 alle 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00.
- dal 01 maggio al 31 ottobre: durante il periodo notturno; durante i giorni festivi dalle ore 06:00 alle 09:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

Si riportano alcuni dei macchinari che rientrano in questo titolo: tagliasiepe, tosaerba, martello pneumatico, accensione di veicoli industriali per lunghi periodi in posizione statica, ecc.

2.12. COMPETENZE NELLE VARIE PRATICHE

2.12.1. Amministrative

Le decisioni in merito di autorizzazioni o altre richieste relative ad argomenti del presente regolamento vengono prese dal Comune.

Il Responsabile Comunale del Servizio competente è abilitato a ricevere e a verificare la documentazione prodotta per i vari titoli del regolamento, compresa la verifica di conformità all'originale di copie di documentazione.

Il Responsabile del Servizio competente è inoltre abilitato a fornire gli estratti della classificazione acustica a chi ne faccia richiesta.

Tutte le documentazioni devono essere redatte conformemente a quanto previsto nel presente regolamento, in particolare per i documenti per cui esista modulistica tra gli allegati.

2.12.2. Valutazioni tecnico strumentali

Ogni documento che richiede valutazioni tecniche o strumentali deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in possesso di Decreto della Regione Lombardia o di altre Regioni che attesti la nomina. Copia della nomina deve essere allegata alla documentazione prodotta.

Le misure tecniche per la verifica di controversie sono a carico dell'ARPA. Fa eccezione il caso in cui il ricorrente e il privato disturbante si accordino sull'affidamento dell'incarico di svolgere le misure ad un tecnico da loro nominato. In quest'ultimo caso le misure sono a carico delle parti.

Sono fatte salve tutte le competenze della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine.

3. MODULISTICA

Di seguito si riportano i moduli per le varie comunicazioni relative alla classificazione acustica:

Modello A: Modulo per la richiesta di copia parziale della classificazione acustica comunale Modello B: Esposto o segnalazione per inquinamento acustico Modello C: Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (artt. 7 e 8 della legge 241/90 Modello D: Modulo per la consegna della valutazione ambientale di impatto acustico Modello E: Valutazione semplificata di impatto acustico in assenza di sorgenti sonore Modello F: Modulo per la consegna della valutazione previsionale di clima acustico Modello G: Richiesta di autorizzazione in deroga attività per temporanea Modello H: Dichiarazione di rispetto DPCM 05.12.1997, per nuove

costruzioni





Data:	
Ufficio Ecolo	_
della Città di Lonato del Ga	arda
e, p.c. Ufficio tecnico	
Comune di Lonato del Ga	irua
Oggetto: Richiesta di estratto dalla classificazione acustica del territ	orio
Comunale	
Il sottoscritto richiede copia parziale delle planime	etrie
della classificazione acustica, su supporto:	
☐ Cartaceo	
☐ Informatico	
Scopo della richiesta è:	
	. 1 .
L'area di interesse della planimetria è la segue	nte:
☐ Si richiede contestualmente estratto dal Piano Regolatore Generale relati	VO
alla stessa area.	VO
Si richiede copia del regolamento comunale per la tutela dall'inquinament	Ω
acustico	•
☐ Altro	
(Recapito telefonico del richiedente:)	
,	
Distinti saluti	
Il richiede	ente

Modello B



	Data:
della Città d	Ufficio Ecologia i Lonato del Garda

nel caso di interessamento di più comuni Egr. Sig. Presidente della Provincia di Brescia

Oggetto: Esposto o segnalazione per inquinamento acustico

	II	sottoscr	itto								resid	dente	in	via
				. n	۰ .			(Foglio),	Мар	pale.),	loca	alità
				nel	Comu	ne di						repe	eribile	al
segue	nte r	numero t	elefor	nico										
							ESF	PONE						
	Che	e l'attività	a / ditt	ta								con	dotta	dal
Sig													., sita	a in
via								N°		n	el	Comu	ne	di
									provoc	a distu	ırbo a	lla sua	pers	ona
presso	o la	propri	a ab	itazior	ne /	presso						d	alle	ore
		alle	ore .			p	er tı	utti i gic	rni lav	orativi	della	settima	ana /	nei
segue	nti g	iorni												
La cau	ısa d	del rumo	re vie	ne di s	seguit	o brever	nen	te descr	itta:					
II rumo	ore è	di tipo d	contin	uo / di	scont	inuo nel	peri	iodo ind	icato.					
												II ı	ricorre	ente


Modello C

Distinti saluti




Data: Protocollo:
Al SigVia Vomune
Oggetto: Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (artt. 7 e 8
della legge 241/90)
A seguito di lamentele di alcuni cittadini relative al disturbo sonoro prodotto dall'attività della Vostra ditta / pubblico esercizio /, si comunica ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 07.08.1990 n°241, che viene attivato il procedimento amministrativo per indagini fonometriche relative al rispetto dei limiti fissati dalla normativa
vigente.
L'unità organizzativa responsabile in materia è
Il responsabile del procedimento è
Tale procedimento amministrativo verrà ritenuto concluso, in deroga ai termini
previsti per legge, non appena lo scrivente ufficio riceverà, da parte dell'A.R.P.A., i risultati
dei rilievi fonometrici che verranno eseguiti.
La S.V. conformemente al disposto degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990, potrà
prendere visione degli atti del procedimento (salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge
241/1990) o presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento
della presente (o tempo maggiore nel caso la S.V. ritenga di effettuare delle valutazioni
tramite personale tecnico, comunque non oltre 30 giorni e previa segnalazione all'ufficio
competente) (orario apertura ufficio)

II Comune





Data:
Ufficio Ecologia della Città di Lonato del Garda
e, p.c. Ufficio tecnico del Comune di Lonato del Garda
Oggetto: consegna della valutazione di impatto acustico
II sottoscritto, nato a
AL-10
Nell'ambito della
Richiesta di permesso di costruire
☐ Attività di ristrutturazione
☐ Costruzione di nuovo impianto
☐ Inizio attività
☐ Altro
 Presenta, ai sensi del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico
, Relazione Tecnica di valutazione di impatto acustico, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale Sig.
Regione Lombardia / con provvedimento n° de
I dati salienti della Relazione Tecnica sono i seguenti:
- attività:
- orario di lavoro previsto:
- fonti di rumore considerate:




Allegati:

- Relazione a firma del tecnico esperto in acustica

Modello E – Pagina 1/2



Data:
Ufficio Ecologia della Città di Lonato del Garda
e, p.c. Ufficio tecnico del Comune di Lonato del Garda
Oggetto: valutazione semplificata di impatto acustico in assenza di sorgenti sonore per l'attività di, con sede in Vianel Comune di Lonato del Garda
Il sottoscritto Legale Rappresentante dell'attività in oggetto Sig
Nell'ambito della
☐ Richiesta di permesso di costruire
Attività di ristrutturazione
Costruzione di nuovo impianto
☐ Inizio attività
☐ Altro
I cui dati salienti sono i seguenti:
- attività:
- orario di lavoro previsto:
DICHIARA
ai sensi del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, nella forma di
valutazione semplificata di impatto acustico, che l'attività in oggetto non ha sorgenti sonore rilevanti
Lonato del Garda, lì
Il Legale rappresentante






Data:						_			_			_			_	_	
Data.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ufficio Ecologia della Città di Lonato del Garda

e, p.c. Ufficio tecnico del Comune di Lonato del Garda

Oggetto: consegna della valutazione previsionale di clima acustico
Il sottoscritto nato a I
domiciliato per il presente atto in via n
A Tel Fax E-Mai
Nell'ambito della
Richiesta di permesso di costruire
Attività di ristrutturazione
☐ Variazione d'uso di un edificio o complesso
☐ Altro
Per la realizzazione di:
☐ Scuole o asili nido
☐ Ospedale
☐ Casa di cura
☐ Parco pubblico
☐ Nuovo insediamento residenziale nei pressi di:
☐ Altro
Presenta, ai sensi del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico
Relazione Tecnica di valutazione previsionale di clima acustico, redatta dal tecnico
competente in acustica ambientale Sigiscritto nell'elenco dei
tecnici della Regione Lombardia / con provvedimento n°
del






I dati	salienti c	lella Relazio	ne Tecnica sor	no i seguenti:			
-	attività:						
-	orario d	li utilizzo pre	visto:				
-	fonti di	rumore pres	enti nell'area: .				
-	opere d	li mitigazione	e previste: .				
-	livelli	di	rumore	previsti	presso	l'insediam	ento:
La re	lazione t	ecnica, cons	siderate anche	le opere di mit	igazione previs	te, evidenzia	che i
livelli	sonori	presenti n	ell'area intere	essata sono d	conformi alle	disposizioni	della
classi	ficazione	e acustica d	ella Città di Lo	onato del Garda	a per il tipo di	costruzione cl	ne si
intend	de insedi	iare, nonché	ai requisiti ac	ustici passivi d	egli edifici indic	ati dalla norm	ativa
vigen	te.						
Lonat	o del Ga	rda, lì					
					II leg	ale rappresent	tante
ΔΙ	legati:						
	iogati.						

- Relazione a firma del tecnico esperto in acustica

Per opere che siano palesemente distanti dal strutture dei trasporti quali Autostrade, strade di scorrimento, ferrovie e insediamenti industriali, il Tecnico Competente può produrre dichiarazione semplificata ex art. 5 - L. 12/7/2011 . n. 106.





					Data:	
				del	Uffic la Città di Lonato	io Ecologia del Garda
				C	e, p.c. Ufficio omune di Lonato	
	Richiesta d r l'attività di			eroga ai lir	miti della Class	sificazione
	toscritto n° E-Ma	. A	Т	el	er il presente a	atto in via
			CHIEDE			
autorizzazior	ne in der	oga ai li	miti acus	stici per	dall'inquinamento la seguente	attività:
Da svolgersi periodo dal Nei dettagli l'	i pressoa a attività oggetto	lo della richies	in vi nei segud :a sarà la s	a enti orari eguente:	r	n° nel
	prevede				sorgenti	sonore:

	G – Pagin							W. W.
Verranno	prese le	e seguenti	precauzioni	per	ridurre	il disturl	bo a	terzi:
			 à di preparaz					
degli	orari		CU			ranno		svolte)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		a ridurre al m					
	termini	di cui al Ti	tolo 2.7. del				_	
In fed		Stico.						
	,	lì					II richie	dente
Spazio per il			anata da Isa		P - 50			
La presente prescrizioni:		a viene acc	ettata in der	oga aı	limiti a	custici cor	ı le se	guenti
Lonato del G	Garda, lì							

II Comune

☐ Altro





Data:
Ufficio Ecologia della Città di Lonato del Garda
e, p.c. Ufficio tecnico de Comune di Lonato del Garda
Oggetto: dichiarazione di conformità del progetto ai requisiti acustic passivi degli edifici
II sottoscritto, nato an domiciliato per il presente atto in via n A Tel. Fax E-Ma
Nell'ambito della
Richiesta di permesso di costruire
Attività di ristrutturazione
☐ Variazione d'uso di un edificio o complesso
☐ Altro
Per la realizzazione di:
☐ Scuole o asili nido
☐ Ospedale
Casa di cura
Nuovo insediamento residenziale nei pressi di:



Modello H – Pagina 2/2

Presenta, ai sensi del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, dichiarazione di conformità della nuova struttura ai requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05 dicembre 1997.

I dati rela	elativi al progetto:	
- at	attività:	
- or	orario di utilizzo previsto:	
- fo	fonti di rumore presenti nell'area:	
• •		
- op	opere di mitigazione previste:	
••		
• •		
Lonato c	del Garda, lì	
	II prog	jettista